



COMUNE DI LEPORANO

(Provincia di Taranto)

Cod. Fisc. 80011070739

ORDINANZA N. 95

Leporano, 02/09/2025

IL SINDACO

Oggetto:

ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE E PER LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA CONNESSE A FORME DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ SIMILARI, IN EVENTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE NONCHE' PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI E INUTILI NONCHE' GLI SCHIAMAZZI E I COMPORTAMENTI IN PUBBLICO LESIVI DELLA SICUREZZA URBANA.

Soggetti destinatari:

CITTADINANZA TUTTA

Sindaco

(Damiano Vincenzo)



COMUNE DI LEPORANO

Provincia di Taranto

ORDINANZA N. 0000095/2025

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE E PER LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA CONNESSE A FORME DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ SIMILARI, IN EVENTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE NONCHE' PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI E INUTILI NONCHE' GLI SCHIAMAZZI E I COMPORTAMENTI IN PUBBLICO LESIVI DELLA SICUREZZA URBANA.

IL SINDACO

Premesso che la tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita, interni ed esterni, risulta indispensabile ai fini della salvaguardia della salute pubblica;

Preso atto che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali, reclamando il diritto alla salute, alla quiete ed al riposo notturno, chiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

Considerato che l'effettuazione delle attività rumorose di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, sia nei locali chiusi che sulle aree di pertinenza e all'aperto, deve sempre essere preceduta dalla presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzino mediante l'uso di apparecchi elettronici, sia mediante le esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti;

Ravvisato che tali iniziative ed attività, in quanto comportanti emissioni sonore significative, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone, come tale da tutelare, e costituire un fattore scatenante di possibili turbative in materia di quiete, ordine e sicurezza pubblica;

Dato atto che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la repressione di rumori molesti e la limitazione di quelli necessari, ovvero di regolamentare le attività rumorose assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle relative alla libera attività economica e lavorativa;

Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Considerato che è pertanto indispensabile porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza creando disagi psicofisici oltre che allarme ed insicurezza nella popolazione, soprattutto fra le persone più deboli quali gli anziani;

Preso atto delle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza, rese sia in forma orale che sotto forma di esposti e/o petizioni, inerenti la problematica degli schiamazzi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazione di sede stradale e di spazi pubblici che spesso si verificano in luoghi di ritrovo di giovani quali piazze, giardini pubblici, bar eccetera;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica sotto il profilo della tutela all'inquinamento acustico negli ambienti di vita ed evitare interferenze negative sulla serena convivenza della cittadinanza, creando disagi psicofisici soprattutto fra le persone più deboli, anziani e bambini;

Atteso che è concessa ai Sindaci la facoltà-dovere di intervento in materia, adottando provvedimenti all'uopo, in qualità di Ufficiali di Governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al fine di prevenire più gravi e concreti pericoli che possano minacciare la pubblica incolumità;

Ritenuto pertanto doveroso intervenire con strumenti autoritativi a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto di riunione, il diritto allo svolgimento di attività economico-commerciali ma anche il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute e la sicurezza urbana, assicurata, anche e soprattutto, dalla serena ed ordinata convivenza fra i componenti della società stessa;

Valutato inoltre che, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, si rende necessaria, fra l'altro, l'adozione di misure sanzionatorie, sia pecuniarie che interdittive, quale la sanzione accessoria della sospensione dello svolgimento di quelle attività che siano fonte e/o causa, diretta od indiretta, di comportamenti antisociali sopra esplicitati;

Rilevato che lo svolgimento di intrattenimenti pubblici, con musica dal vivo, o altri mezzi sonori per la diffusione di musica, da svolgersi all'interno o all'esterno di pubblici esercizi, luna park, circoli privati, sale feste, e attività similari, necessitano di una delimitazione degli orari e del livello sonoro delle emissioni, per assicurare, di conseguenza, un accettabile limite alle emissioni sonore, tale da non pregiudicare il riposo pomeridiano e notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/95, modificata dal D. Lgs. n. 42/2017 e alla Legge Regionale Puglia n. 3/2002;

Stabilito che, se da un lato, occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene ambientale e la quiete pubblica;

Dato atto che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la limitazione dei rumori e la prevenzione e repressione delle sonorità eccedenti o rumori molesti,

assicurando fasce orarie di rispetto o inibizione, tali da temperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle alla libera circolazione delle persone e eventi di svago;

Visti, in particolare:

- l'art. 659 c.p. "Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone";
- il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative;
- il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
- il D. Lgs. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/1123/CE", relativa ai servizi nel mercato interno che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8, comma 1, lett. h) ed attinenti, tra gli altri, "all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale ...(omissis)...., alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano ...(omissis)...., alla conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale";
 - la Legge del n. 48 del 18 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
 - la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;
 - la legge regionale n. 3 del 12 febbraio 2002 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";
 - l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

1) per le finalità di prevenzione e tutela della quiete, della incolumità pubblica e della sicurezza urbana che:

- Sul territorio comunale sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
- sono vietati i comportamenti, anche di esercizio lecito di attività ludiche, economico-sociale, compresi laboratori artigianali, circoli privati ed attività assimilabili, che sono fonti e causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali: schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli;

2) le attività rumorose, in occasione di attività di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi, circoli privati, sale feste, sale giochi, luna park, attività ludiche, e attività similari, svolte con l'utilizzo di impianti elettroacustici o di diffusione sonora ovvero mediante esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, esercitate sia nei locali chiusi che all'aperto o con rumore comunque direttamente percepibile all'esterno, sia su area di pertinenza del locale che su area data in concessione dal comune, che sono fonti o causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti, frastuono, baccano, etc.:

DEVONO RISPETTARE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

ORARIO DI SVOLGIMENTO:

In tutto il territorio comunale, dal lunedì alla domenica dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 24.00.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO:

1. non devono comunque essere tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
2. devono sempre essere precedute dalla presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzino mediante l'uso di apparecchi elettronici, sia mediante le esecuzioni musicali, anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti;
3. il rumore prodotto dall'attività non deve superare i limiti di emissione sonora previsti dalla legge regionale n. 3 del 12 febbraio 2002 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";

Gli orari determinati dalla presente Ordinanza potranno subire ulteriori restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica.

È comunque possibile per L'Ente Comunale concedere deroghe orarie alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche organizzate dall'Amministrazione Comunale o con il suo patrocinio e autorizzare, in via straordinaria e su specifica istanza motivata, spettacoli ed intrattenimenti musicali presso gli esercizi pubblici in deroga agli orari sopra individuati, e sempre nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico.

Per quest'ultima eventualità, i titolari dei locali richiedenti la deroga, dovranno inviare apposita richiesta con congruo anticipo (almeno sette giorni prima) rispetto alla data dell'evento, per le opportune valutazioni.

La presente ordinanza ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Sito internet Istituzionale dell'Ente, reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Le precedenti ordinanze comunali in materia, sono abrogate e sostituite dalla presente.

DISPONE

fatti salvi i reati in cui il trasgressore possa essere incorso e l'eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari o interdittive:

per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, saranno applicate le disposizioni della Legge 267/2000 art. 7 bis e ss.mm.ii.;

L'applicazione della sanzione accessoria, con l'ordinanza ingiunzione, della cessazione dell'attività che sia causa diretta dei comportamenti antisociali sopra descritti e la sospensione delle attività che siano causa indiretta dei predetti comportamenti (attività economiche, sociali, artigianali e assimilabili), da uno a tre giorni, in relazione alla gravità dei fatti.

AVVERTE

- che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è possibile impugnare il presente provvedimento: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6/12/1971 n. 1034);

- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica (legge 24/11/1979 n. 1199);

Per le violazioni amministrative accertate alle disposizioni della presente ordinanza, l'Autorità competente a ricevere opposizioni e scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981, è il Sindaco.

DISPONE INOLTRE

che il presente provvedimento venga trasmesso:

- all'Ufficio Segreteria, per la pubblicazione sul Sito internet Istituzionale dell'Ente, e per dare la massima diffusione anche mediante affissione della presente ordinanza sindacale nei luoghi pubblici;
- al Segretario Comunale;
- al Responsabile del Servizio Ufficio SUAP;
- al Comando di Polizia Locale;
- al Comando della locale Stazione Carabinieri;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Taranto;
- alla Questura di Taranto;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- all'Azienda Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale – ARPA PUGLIA;
- all'Azienda Sanitaria di Taranto.

IL SINDACO

Dott. Vincenzo DAMIANO